

**Comune di Finale Ligure**  
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER IL  
SERVIZIO IDRICO  
INTEGRATO**

# SEZIONE PRIMA

## REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

### INDICE SEZIONE PRIMA

#### **Titolo Primo: Disposizioni generali per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile**

Art.1 – Gestione del Servizio	pag. 4
Art.2 – Campo d'applicazione	pag. 4
Art.3 – Costruzione della rete principale di distribuzione	pag. 4
Art.4 – Proprietà delle tubazioni	pag. 5
Art.5 – Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	pag. 5
Art.6 – Tipi di forniture	pag. 5
Art.7 – Interruzione del servizio di erogazione	pag. 5
Art.8 – Priorità nella concessione delle utenze	pag. 6
Art.9 – Danni alle condotte e tubazioni in genere	pag. 6
Art.10 – Uso dell'acqua	pag. 6
Art.11 – Modalità di distribuzione dell'acqua	pag. 6

#### **Titolo Secondo: Forniture per uso pubblico**

Art.12 – Impianti per uso pubblico	pag. 7
Art.13 – Fontane pubbliche	pag. 7
Art.14 – Bocche speciali	pag. 7
Art.15 – Eventuale installazione di contatori	pag. 8

#### **Titolo Terzo: Forniture ad uso privato**

##### **Capo Primo: Autorizzazioni per l'allaccio**

Art.16 – Forniture in aree canalizzate	pag. 8
Art.17 – Forniture in aree non canalizzate	pag. 8
Art.18 – Procedura per i nuovi allacciamenti	pag. 8

##### **Capo Secondo: Tubazioni di presa**

Art.19 – Tubazione di presa	pag. 9
Art.20 – Spese per la tubazione di presa	pag. 10
Art.21 – Rimborso parziale spese	pag. 11
Art.22 – Ulteriori precisazioni sulle tubazioni di presa	pag. 11
Art.23 – Manovre	pag. 11

##### **Capo Terzo: Impianti Interni**

Art.24 – Esecuzione e manutenzione	pag. 12
Art.25 – Posizionamento delle tubazioni negli edifici	pag. 12
Art.26 – Collegamenti di impianti e apparecchi	pag. 12
Art.27 – Impianti interni di pompaggio	pag. 12
Art.28 – Serbatoi	pag. 13
Art.29 – Prescrizioni e collaudo	pag. 13
Art.30 – Modifiche	pag. 13
Art.31 – Vigilanza	pag. 13

##### **Capo Quarto: Contatori**

Art.32 – Caratteristiche e prescrizioni	pag. 14
Art.33 – Posizionamento dei contatori	pag. 14
Art.34 – Custodia dei contatori	pag. 15
Art.35 – Conservazione della presa e del contatore	pag. 15

Art.36 – Verifica sui consumi condominiali	pag. 16
Art.37 – Verifica dei contatori a richiesta dell’utente	pag. 16
Art.38 – Rimozione e spostamento dei contatori	pag. 16

#### **Capo quinto: Servizio Prevenzione Incendi**

Art.39 – Erogazione per il servizio antincendio	pag. 16
---	---------

#### **Titolo Quarto: Concessioni Speciali Temporanee**

Art.40 – Forniture speciali temporanee	pag. 18
Art.41 – Forniture speciali per cantieri edili	pag. 18
Art.42 – Cessazione delle utenze speciali temporanee	pag. 18

#### **Titolo Quinto: Norme che Regolano il Contratto di Somministrazione**

Art.43 – Richiesta di fornitura	pag. 19
Art.44 – Durata del contratto	pag. 19
Art.45 – Cessazione del contratto	pag. 19
Art.46 – Decesso dell’utente	pag. 19
Art.47 – Variazione dell’intestatario per decesso del titolare, separazione e/o divorzio	pag. 20
Art.48 - Fatturazione	pag. 20
Art.49 – Consumo minimo fatturabile garantito	pag. 21
Art.50 – Pagamento fatture	pag. 21
Art.51 – Rilievo consumi	pag. 21
Art.52 – Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto	pag. 22

#### **Titolo Sesto: Sanzioni**

Art.53 – Prelievi abusive – Spostamenti/manovre non autorizzati	pag. 22
Art.54 – Contestazione delle infrazioni	pag. 23
Art.55 – Norme penali	pag. 23
Art.56 – Applicazione delle norme di diritto comune	pag. 23
Art.57 – Foro competente	pag. 23

#### **Titolo Settimo: Norme transitorie e finali per il regolamento di distribuzione dell’acqua potabile.**

Art.58 – Uso di prese private in caso di necessità	pag. 23
Art.59 – Casi non previsti dal regolamento	pag. 23
Art.60 – Efficacia del regolamento	pag. 23
Art.61 – Variazioni al regolamento	pag. 24
Art.62 – Pubblicità del regolamento	pag. 24
Art.63 – Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 24
Allegato n. 1	
Allegato n. 2	
Allegato n. 3	
Allegato n. 4	
Allegato n. 5	
Allegato n. 6	

# **TITOLO PRIMO : DISPOSIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.**

## **Art. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è parte del Servizio Idrico Integrato ed è gestito in economia ovvero secondo una delle forme stabilite dall'art. 113 del T.U. 267/00 e s.m.i..
2. Per l'esercizio dell'acquedotto il Soggetto Gestore si avvale del personale amministrativo e tecnico alle proprie dipendenze.
3. La sorveglianza, la manutenzione e qualsiasi altro tipo di manovra o di lavoro per il buon funzionamento degli impianti dell'acquedotto è affidata al personale alle dipendenze del Soggetto Gestore, fatta salva, nei riguardi igienici, la competenza attribuita dalla Legge alle A.S.L..
4. Ai fini del presente regolamento, il Soggetto Gestore assume la denominazione di: "SERVIZIO ACQUEDOTTO".

## **Art. 2 - CAMPO D'APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti potabili di proprietà comunale presenti sul territorio del Comune di Finale Ligure ed eventualmente sul territorio di Comuni limitrofi confinanti.

## **Art. 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE PRINCIPALE DI DISTRIBUZIONE**

1. La rete di distribuzione principale, insistente su suolo pubblico o privato, è costruita direttamente dal Servizio Acquedotto: in economia, ovvero mediante affidamento e/o appalto a ditta specializzata.
2. Tuttavia è facoltà degli interessati, anche convenzionandosi con il Servizio Acquedotto, di eseguire direttamente i lavori, su suolo pubblico o privato, alle seguenti condizioni:
  - a) Che sia presentato apposito progetto esecutivo a firma di Tecnico abilitato a tale tipo di progettazione;
  - b) Che i lavori siano iniziati solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni, compresa quella del Servizio Acquedotto;
  - c) Che i lavori siano eseguiti e seguiti da personale specializzato, ma sotto la diretta sorveglianza del Servizio Acquedotto;
  - d) Che la posa di ogni tipo di materiale non previsto in progetto e resosi necessario in sede dei lavori sia preventivamente valutato ed approvato dal Servizio Acquedotto
  - e) Che siano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda la sicurezza ai fini infortunistici dei lavoratori e dei luoghi in cui operano (vedi obblighi inerenti D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e D.Lgs 494/96 e s.m.i)
  - f) Che gli impianti eseguiti siano collaudati, e che, preventivamente al collaudo, siano rilasciate e consegnate al Servizio Acquedotto le necessarie dichiarazioni di conformità a norma di Legge.

3. Collaudati i lavori sarà redatto a cura del Servizio Acquedotto apposito verbale di presa in carico degli impianti, alla presenza della Direzione Lavori nonché del Privato Committente.
4. Tutti gli impianti insistenti su suolo pubblico o privato passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del Servizio Acquedotto, senza oneri a carico dello stesso.

#### **Art. 4 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI**

Le tubazioni principali di distribuzione, anche se costruite con il contributo degli utenti (vedi prec. Art. 3), appartengono al Servizio Acquedotto. Per quanto riguarda le derivazioni dalla tubazione comunale principale sino al contatore, ossia le cosiddette "tubazioni di presa", si rimanda ai successivi artt. 19,20,21,22.

#### **Art. 5 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI**

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà del Comune sono affidate al Servizio Acquedotto il quale, di volta in volta, si servirà in via ordinaria del personale dipendente oppure di ditte specializzate. L'utente è tenuto in ogni caso a segnalare tempestivamente al Servizio Acquedotto eventuali perdite derivanti dalle condotte, visibili, rilevabili in altro modo o presunte, agli Uffici o al pronto intervento, i cui numeri sono riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.

#### **Art. 6 - TIPI DI FORNITURE**

1. Le forniture per l'approvvigionamento dell'acqua potabile possono distinguersi in:
  - a) Uso domestico;
  - b) Uso commerciale;
  - c) Uso industriale;
  - d) Orti e giardini;
  - e) Usi diversi.
2. Le forniture sopra citate sono disciplinate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti anche a semplice richiesta del Servizio Acquedotto.

#### **Art. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE**

1. Il Servizio Acquedotto non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni dell'erogazione dell'acqua e per le variazioni di pressione dovute a cause di forza maggiore, né gli potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti dalle variazioni di pressione di cui sopra, o interruzione della somministrazione dell'acqua per cause accidentali. Il Servizio Acquedotto provvederà con sollecitudine per rimuovere le cause che avessero dato luogo a problemi alle utenze.
2. L'utente non potrà richiedere, per i casi sopra esposti, alcun risarcimento di danni o rimborsi di spese, né la rescissione del contratto, salva l'accertata responsabilità del Servizio Acquedotto. L'utente è tenuto ad installare a valle del contatore le apparecchiature di controllo tecnicamente più consone (riduttori di pressione, valvole di sicurezza, filtri, ecc) al fine di annullare e/o limitare eventuali disservizi dovuti a cause di forza maggiore e/o accidentali.
3. Le utenze che per loro natura richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed autonomo impianto di riserva e pompaggio (vedi art. 28).

4. Situazioni di emergenza. Nel caso di incendi o gravi calamità naturali l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa anche senza preavviso, per il tempo necessario alla cessazione delle cause che ne hanno determinato la sospensione.

5. Lavori indifferibili. Nel caso di lavori indifferibili l'erogazione dell'acqua potrà essere sospesa anche senza preavviso, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere occorrenti. Tuttavia il Servizio Acquedotto attiverà le procedure di avvertimento compatibili con la celerità dell'intervento.

6. Lavori programmati. Nel caso di lavori programmati sulla rete gli utenti saranno informati con i consueti avvisi (manifesti sulle vie e/o sui palazzi, avvisi con megafono). I tempi segnalati per la sospensione dell'erogazione idrica dovranno considerarsi presunti in quanto potrebbero subire variazioni a causa di eventi imprevedibili riscontrati all'atto delle opere.

7. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti o dei pozzi di emungimento, o di consumo talmente elevato per cui gli impianti esistenti non riescano a soddisfare le richieste idriche delle utenze, l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con Ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che l'erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

#### **Art. 8 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE**

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.
2. Nell'impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata in ogni caso la priorità alle utenze domestiche.

#### **Art. 9 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE**

1. Affinché non siano arrecati danni alle condotte principali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare ubicazione, compatibilmente con il grado di precisione della mappa a sua disposizione.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni sopra indicate per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpe accertate di chi esegue i lavori in prossimità delle stesse, il Servizio Acquedotto ha facoltà di chiedere il rimborso di tutte le spese inerenti la riparazione, nonché l'eventuale somma derivante dal lucro cessante dovuto alla rottura.

#### **Art. 10 – USO DELL'ACQUA**

1. È fatto divieto assoluto all'utente di utilizzare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto, ed in particolare non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto ed alle condizioni e modalità che lo stesso stabilirà.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà in ogni caso assumere sempre la forma scritta.

#### **Art. 11 - MODALITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti potabili siti sul territorio del Comune di Finale Ligure può avere luogo:

- a) Per mezzo di fontane pubbliche;
- b) Mediante concessione di utenze private;
- c) Mediante uso diretto e/o con contatore per utenze pubbliche e/o assimilate.

## **TITOLO SECONDO: FORNITURE PER USO PUBBLICO.**

### **Art. 12 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono definiti "impianti potabili per uso pubblico":

- a) Le fontane pubbliche;
- b) Le bocche di irrigazione di giardini comunali;
- e) Gli impianti degli edifici destinati a servizi pubblici comunali;
- f) Le bocche da incendio insistenti su suolo pubblico.

### **Art. 13 - FONTANE PUBBLICHE**

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata moderatamente solo per gli usi domestici. I recipienti per il trasporto dovranno avere una capacità complessiva non superiore a litri 10, salvo casi di emergenza in cui potranno essere autorizzati prelievi diversi.

2. E' comunque vietato:

- a) Prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) Fare uso non domestico dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche (es.: lavaggio auto, pulizia materiale vario, ecc.);
- c) Attingere acqua dalle fontane pubbliche mediante canalizzazioni o tubi o altri mezzi per condurla in locali o fondi di proprietà privata.

### **Art. 14 - BOCHE SPECIALI**

1. Lungo la rete cittadina di distribuzione dell'acqua potabile potranno essere installati:

- a) Bocche antincendio;
- b) Bocche per irrigazione dei pubblici giardini;
- c) Bocche per altri scopi (non direttamente individuabili) nell'interesse della collettività.

Dalle bocche citate nelle precedenti lettere b) e c), l'acqua potrà essere prelevata esclusivamente dal personale del Servizio Acquedotto, da personale comunale addetto e/o da terzi autorizzati in casi specifici e particolari.

## **Art. 15 - EVENTUALE INSTALLAZIONE DI CONTATORI**

1. Gli impianti di cui ai precedenti articoli 12,13,14 del presente titolo, di norma, non necessitano di contatore.
2. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione il Servizio Acquedotto ne potrà disporre l'installazione, secondo le modalità tecniche più opportune.

## **TITOLO TERZO: FORNITURE AD USO PRIVATO.**

### **CAPO PRIMO: AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO**

#### **Art. 16 - FORNITURE IN AREE CANALIZZATE**

Dalla rete di distribuzione principale dell'acqua potabile, entro i limiti della potenzialità degli impianti e fatte salve le condizioni tecniche che non vi ostino, è concessa la fornitura dell'acqua sia per uso domestico sia per gli usi specificati al precedente art. 6.

#### **Art. 17 - FORNITURE IN AREE NON CANALIZZATE**

1. Nelle aree ove non è presente la rete di distribuzione principale, siano esse pubbliche o private, sempre nei limiti della potenzialità dei pubblici impianti, il Servizio Acquedotto può accogliere le richieste dei privati che intendessero allacciarsi all'acquedotto, anche secondo le modalità stabilite al precedente art. 3.
2. Particolari convenzioni ed accordi tecnici e/o economici potranno essere presi di volta in volta col Servizio Acquedotto, accordi che dovranno comunque assumere la forma scritta; resta in ogni caso prerogativa assoluta del Servizio Acquedotto avvalersi della possibilità espressa in quest'ultimo capoverso.

#### **Art. 18 - PROCEDURA PER I NUOVI ALLACCIAMENTI**

1. Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare al Servizio Acquedotto regolare richiesta su apposito modulo fornito dallo stesso (vedi allegati 2,3,4,5). I moduli dovranno essere compilati in ogni loro parte e consegnati al protocollo generale del Comune di Finale Ligure corredati da copia fotostatica di documento d'identità del richiedente.
2. Relativamente alla procedura di nuovo allaccio:
  - a) Il richiedente è tenuto a compilare il modulo prestampato previsto per il tipo di fornitura richiesta (vedi allegati 2,3,4,5); tale modulo si configura a tutti gli effetti come dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo dei dati relativi alla regolarità edilizia, può essere prodotta copia di una fattura emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio;
  - b) E' vietato concedere la fornitura idrica per l'esecuzione di opere prive del permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo edilizio iniziate dopo il 30 Gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 Marzo 1985 (Vedi art. 48 D.p.r. 380/2001 e s.m.i.).

3. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis della Legge 36/94 e s.m.i. saranno concesse esclusivamente nuove utenze collegate a singole unità abitative, quindi non saranno più concesse "multiutenze".

Le "multiutenze" già esistenti saranno mantenute in essere, ma dovranno essere trasformate in singole utenze in occasione di lavori di ristrutturazione/ampliamento; in ogni caso è considerato utente l'amministratore delegato dello stabile o il Legale rappresentante o il delegato cui è intestata l'utenza.

4. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis della Legge 36/94 e s.m.i. le nuove richieste ad uso orto/giardino potranno essere assentite solo ed esclusivamente se nel raggio di 100 mt. dal punto più vicino per l'allaccio alla rete idrica comunale non esistono altre reti di acquedotto irriguo pubbliche o private. In caso contrario la richiesta ad uso orto/giardino andrà indirizzata all'ente gestore dell'acquedotto irriguo ivi presente

5. Con la presentazione e sottoscrizione della richiesta di allaccio il richiedente, oltre ad essere personalmente responsabile di quanto dichiarato e richiesto, accetta e riconosce il presente regolamento con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso.

## **CAPO SECONDO: TUBAZIONI DI PRESA**

### **Art. 19 - TUBAZIONE DI PRESA**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per
  - "presa singola": la tubazione che si stacca dalla dorsale dell'acquedotto e permette l'approvvigionamento di un singolo edificio qualsiasi destinazione urbanistica esso abbia.
  - "presa collettiva": la tubazione che si stacca dalla dorsale dell'acquedotto e permette l'approvvigionamento di più utenze posizionate in serie fino a n. 3 edifici.
2. Le tubazioni di presa allacciate sulla condotta principale sono così costituite e conseguentemente le responsabilità relative sono così attribuite:
  - a) Valvola di arresto sigillabile a monte del contatore: proprietà e manutenzione dell'utente. Tale valvola non potrà essere in ogni caso manovrata dall'utente, salvo motivate manovre di emergenza effettuate dallo stesso;
  - b) Contatore di misura: proprietà del Servizio Acquedotto, manutenzione a carico dello stesso. Custodia e vigilanza sul contatore a carico dell'utente;
  - d) Valvola di non ritorno (in casi particolari disconnettore approvato dal Servizio) e valvola d'arresto a valle del contatore, entrambe manovrabili dall'utente (è facoltà dello stesso posizionare eventuale valvola di scarico a valle di quella di arresto/ritegno): proprietà e responsabilità esclusivamente a carico dell'utente;
  - e) Tubazioni, impianti ed accessori a valle del contatore: proprietà e responsabilità esclusivamente a carico dell'utente;
3. E' da ricordare che la tubazione di presa può anche derivarsi da altra analoga tubazione di presa esistente (vedi art. 21): questa decisione spetta unicamente al Servizio Acquedotto.
4. La proprietà della tubazione di presa sia singola che collettiva, anche se costruita con il contributo totale o parziale del richiedente, è riconosciuta in capo al Servizio Acquedotto.. La relativa manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre a carico dei privati eccetto gli interventi di riparazione su aree di proprietà pubblica imputabili a fatti accidentali estranei agli utenti, che saranno effettuati a Cura del Servizio Acquedotto del Comune. Non saranno considerati fatti accidentali le rotture per vetustà, per cattiva manutenzione, per installazione non corretta.
5. Il Servizio Acquedotto ha diritto di applicare alla tubazione di presa qualsiasi apparecchio accessorio di

misura o di controllo di cui l'utente, reso edotto, dovrà aver cura.

6. Qualsiasi rottura occorrente alla tubazione di presa dovrà essere riparata immediatamente dagli utenti che ne usufruiscono, se di loro competenza ai sensi del precedente comma 4; in caso di inerzia il Servizio Acquedotto provvederà direttamente addebitando le relative spese. Ogni allaccio non assentito e realizzato dall'utente prima dei misuratori, sarà considerato a tutti gli effetti dal Servizio Acquedotto quale allaccio abusivo e conseguentemente perseguito.
7. In considerazione della particolare orografia del territorio, alcune zone sono servite con una pressione normale, altre sono invece soggette a pressioni elevate necessarie a convogliare l'acqua sino ai nuclei più elevati. Per questa ragione, all'atto della costruzione della tubazione di presa, sarà comunicata dagli operatori addetti al Servizio (previa rilevazione diretta eventualmente mediata) la misurazione della pressione in loco. L'utente, reso edotto, dovrà pertanto premunirsi di installare a valle del contatore a sua cura e spese apposite apparecchiature per la riduzione ed il controllo della pressione, nel caso quest'ultima fosse caratterizzata da valori elevati non compatibili con gli impianti privati. In nessun caso potranno pertanto essere imputati al Servizio Acquedotto danni agli impianti privati e loro pertinenze dovuti alla pressione dell'acqua.
8. Le manovre effettuate dal Servizio Acquedotto sulla rete di distribuzione, comportanti aumenti di pressione rilevabili sino alle tubazioni di presa, saranno resi noti alle utenze con congruo anticipo: qualora ciò non fosse possibile per cause di forza maggiore, le utenze saranno avvertite successivamente nel più breve tempo possibile. Pertanto, ai sensi del precedente comma 7), non potranno essere imputati al Servizio Acquedotto danni agli impianti privati e loro pertinenze in quanto l'utente dovrebbe sempre e comunque adottare le cautele per prevenire aumenti non controllati della pressione.

#### **Art. 20 - SPESE PER LA TUBAZIONE DI PRESA**

1. La tubazione di presa è costruita esclusivamente secondo le norme tecniche del Servizio Acquedotto. Le spese per la fornitura e posa della tubazione di presa, se i lavori sono eseguiti direttamente dal Servizio Acquedotto, sono a carico dell'utente, anche per la parte insistente su suolo pubblico. Se la tubazione di presa è eseguita direttamente dall'utente o per suo tramite da ditta specializzata, sotto la sorveglianza del Servizio Acquedotto, le spese sono a suo carico anche per la parte insistente su suolo pubblico.
2. Le domande di nuovo allaccio con richiesta di esecuzione dei lavori da parte del Servizio Acquedotto potranno essere soggette, se espressamente richiesto, a preventivazione; il preventivo di spesa sarà quindi inviato al richiedente con indicato il termine di validità e le modalità per il pagamento.
3. La costruzione della tubazione di presa, successivamente al sopralluogo da esperirsi dal personale del Servizio Acquedotto per la valutazione della fattibilità tecnica, potrà essere effettuata qualora:
  - Il richiedente abbia pagato l'importo preventivato e/o abbia dato conferma scritta della sua accettazione;
  - Il richiedente non abbia richiesto la preventivazione, con richiesta di esecuzione da parte del Servizio Acquedotto e pagamento spese a consuntivo;
  - Il richiedente non abbia richiesto la preventivazione ed abbia incaricato una ditta specializzata per l'esecuzione del lavoro, con regolarizzazione diretta delle spese.
4. Nel caso di preventivazione, qualora la spesa necessaria per dare compiuta l'opera di presa risultasse superiore a quanto preventivato, per cause straordinarie e non prevedibili in fase di preventivo, il Servizio Acquedotto potrà richiedere il rimborso del maggior lavoro con le stesse modalità di cui sopra. Il Servizio Acquedotto si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire i lavori, per l'esecuzione dei quali sono stati versati i relativi importi, nel momento ritenuto da esso più conveniente, compatibilmente con i propri programmi operativi e con le esigenze del richiedente. Nel caso di opere di particolare complessità, il tempo previsto per l'allacciamento sarà comunicato al richiedente di volta in volta. I termini sopra indicati sono prorogabili su richiesta del richiedente.
5. Nel caso di richiesta di allacciamenti che non prevedano costruzione di opere di presa, bensì il solo

inserimento di contatore/i su colonnine di distribuzione già predisposte, e salvo cause tecniche non ostative, il contatore potrà essere inserito direttamente, con successivo relativo recupero delle spese necessarie nei confronti del richiedente.

6. Qualora nel corso di esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse, per qualsiasi motivo, il Servizio Acquedotto addebiterà le spese relative alla parte del lavoro eseguito più quelle per la rimozione del materiale utilizzato.

#### **Art. 21 - RIMBORSO PARZIALE SPESE**

1. La tubazione di presa esistente può essere utilizzata dal Servizio Acquedotto per allacciare nuovi utenti.
2. In questo caso l'utente che ai sensi del precedente articolo abbia eseguito a suo carico la tubazione od una quota di essa, avrà diritto di chiedere, per tramite del Servizio Acquedotto, il rimborso parziale della sua spesa, in modo che il tratto di tubazione in uso comune venga ad essere pagato in parti proporzionali da tutti coloro che se ne servono. La domanda del rimborso dovrà in ogni caso assumere la forma scritta ed essere fatta entro sei mesi dal giorno in cui sono stati eseguiti i lavori di allaccio al nuovo/i utente/i.
3. La quota dovuta dal nuovo utente non potrà in ogni caso superare la metà della spesa che sarebbe necessaria per costruire una tubazione indipendente sufficiente al proprio uso.
4. La determinazione di questa quota è decisa insindacabilmente dal Servizio Acquedotto.

#### **Art. 22 – ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE TUBAZIONI DI PRESA**

1. Le contestazioni in merito a pressione, qualità e quantità dell'acqua, saranno verificate sulla tubazione di presa a monte del contatore.
2. Il Servizio Acquedotto non si assume responsabilità alcuna per eventuali danni causati dalla fuoriuscita d'acqua dalle tubazioni di presa in seguito ad una rottura occorsa alla stessa (contatore di misura compreso), salvo accertata e comprovata responsabilità dello stesso.
3. Per ogni spostamento della tubazione di presa o per ogni cambiamento di diametro della presa esistente dovuti ad esigenze dell'utente, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli oneri relativi. Allo stesso modo si procederà per l'addebito delle spese dovute per tutte le prestazioni e per lavori che fossero richiesti dall'utente ed eseguiti dal Servizio Acquedotto.
4. Nel caso in cui l'utente disponga già di una fonte autonoma di alimentazione (pozzo privato, sorgente, ecc.), il medesimo dovrà rendere edotto il Servizio Acquedotto di tale situazione nonchè sottostare a tutte le prescrizioni che il Servizio Acquedotto detterà per garantire la non miscelazione fra le acque pubbliche e private.

#### **Art. 23 – MANOVRE**

1. La manovra dei rubinetti stradali di presa spetta unicamente al Servizio Acquedotto cui l'utente può richiederla in caso di necessità, previo appuntamento con i tecnici del Servizio Acquedotto.
2. E' fatto divieto assoluto all'utente di manomettere o anche solo manovrare gli apparecchi e le tubazioni di proprietà del Comune fino al contatore compreso.
3. E' consentita all'utente la semplice manovra a mano libera della valvola di arresto e/o ritegno (tale manovra non deve assolutamente essere tesa ad alterare, tramite illecita manomissione, la funzionalità della valvola di ritegno o del disconnettore) e dell'eventuale valvola di scarico posta a valle del contatore.

## **CAPO TERZO: IMPIANTI INTERNI. Art.**

### **24 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE**

1. L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione ed i relativi apparecchi collocati a valle del contatore, sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale può avvalersi di persone o ditte di propria fiducia.
2. Il servizio Acquedotto si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del Servizio.
3. Eventuali danni provocati dalla fuoriuscita d'acqua dagli impianti di proprietà privata non possono in nessun caso essere imputati al Servizio Acquedotto: vedi ad esempio l'innalzamento della pressione nella rete dovuto a lavori o colpi d'ariete.

### **Art. 25 - POSIZIONAMENTO DELLE TUBAZIONI NEGLI EDIFICI**

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli edifici su aree scoperte devono essere messe in opera ad altezza non inferiore a 60 cm. dal piano del terreno ed a sufficiente distanza dai canali di rifiuto, comunque a quota ad essi superiore.
2. All'interno degli edifici le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, in particolar modo non in vicinanza di superfici riscaldate né, in particolare, di camini.
3. Qualora non sia possibile soddisfare quest'ultima condizione, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate o provviste di apposito disconnettore.
4. E' fatto divieto assoluto e tassativo di far sottopassare le tubazioni a condotti fognari o inserire le stesse entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

### **Art. 26 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI**

1. E' fatto divieto assoluto di collegare le tubazioni d'acqua potabile con apparecchi, condutture, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee senza interporre apposito gruppo di riempimento dotato di valvola di ritegno e/o disconnettore omologati, approvati preventivamente dal Servizio Acquedotto.
2. L'eventuale collegamento delle tubazioni di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda ad uso non domestico è ammesso solo nei casi in cui venga installato apposito disconnettore e/o valvola di ritegno omologati ed approvati preventivamente dal Servizio Acquedotto o vaschetta aperta con valvola a galleggiante, entrambi ispezionabili in qualsiasi momento.
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con valvole a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

### **Art. 27 - IMPIANTI INTERNI DI POMPAGGIO**

- ⚡ Le installazioni per l'eventuale aumento della pressione all'interno degli edifici devono essere realizzate

con l'interposizione di un serbatoio di accumulo dotato di galleggiante, in modo da non sfavorire altre utenze limitrofe.

2. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

3. Gli schemi ed i progetti dell'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Servizio Acquedotto il quale potrà prescrivere eventuali modifiche.

#### **Art. 28 - SERBATOI**

1. L'acqua erogata all'utente può essere dallo stesso accumulata in serbatoi, a condizione che la bocca di erogazione si trovi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto e coibentato: il Servizio Acquedotto non si assume, comunque, alcuna responsabilità in merito al possibile deterioramento dell'acqua accumulata nei serbatoi privati. Verranno perseguiti gli utenti, per i quali sarà accertato l'eventuale riflusso dell'acqua deteriorata all'interno dell'acquedotto per mancanza o cattivo funzionamento della valvola di ritegno o del disconnettore a valle del misuratore.

#### **Art. 29 - PRESCRIZIONI E COLLAUDO**

1. Il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

2. Nel caso che le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

#### **Art. 30 - MODIFICHE**

1. Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni, e l'utente è tenuto ad eseguirle nei limiti di tempo che saranno prescritti.

2. In caso di inadempienza, il Servizio Acquedotto ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto gli era stato prescritto senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 31 - VIGILANZA**

1. Il servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dal proprio personale dipendente salvo preavviso all'utente gli apparecchi e le tubazioni destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.

2. Il personale dipendente, munito di documento di riconoscimento, ha quindi la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle tubazioni o ai contatori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale che in rapporto al presente regolamento e, quindi, alle condizioni contrattuali. Nessun preavviso è dovuto per le verifiche del consumo.

3. In caso d'opposizione o di ostacolo, il Servizio Acquedotto ha la facoltà di sospendere, nei tempi che

riterrà opportuni, l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi da parte dell'utente.

4. E' in ogni caso pieno diritto del Servizio Acquedotto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

#### **CAPO QUARTO: CONTATORI.**

##### **Art. 32 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI**

1. Il Servizio Acquedotto fornisce ed installa il contatore che rimane sempre di sua proprietà: la scelta ed il tipo dei contatori spetta unicamente al Servizio Acquedotto.

2. La posa in opera dei contatori è eseguita dal Servizio Acquedotto ed a spese dell'utente, il quale sarà quindi tenuto al pagamento della stessa.

3. Il cambio del contatore per cattivo funzionamento o per difetto di fabbricazione, la cui decisione è presa insindacabilmente dal Servizio Acquedotto, è fatto a cura e spese dello stesso. In ogni altro caso il cambio è fatto a spese dell'utente dal Servizio Acquedotto.

4. In particolare non saranno effettuate sostituzioni per guasti prodotti dal gelo, abuso od incuria che, pertanto, saranno addebitate all'utente.

5. All'atto della posa del contatore sarà compilato apposito verbale dal personale del Servizio Acquedotto: l'utente è tenuto a firmare il verbale di posa controllando che i dati riportati corrispondano effettivamente alla realtà oggettiva.

Lo stesso si considererà tacitamente approvato decorsi dieci giorni dalla sua compilazione.

6. I contatori saranno garantiti da qualsiasi manomissione da appositi sigilli posti a cura degli incaricati del Servizio Acquedotto o dalla ditta produttrice dei misuratori stessi.

7. L'utente ha il dovere di informare il Servizio Acquedotto non appena riscontri che il contatore non sia funzionante o abbia anomalie nel funzionamento. Qualora nel corso dell'anno il contatore non funzionasse in modo regolare o cessasse il suo funzionamento, il consumo sarà valutato sulla media dei consumi dell'anno precedente. In ogni caso non potrà essere fatturato un consumo inferiore al minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali.

##### **Art. 33 - POSIZIONAMENTO DEI CONTATORI**

1. I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione: tale luogo dovrà sempre e comunque essere stabilito in accordo con il Servizio Acquedotto.

2. Di norma il contatore sarà installato all'esterno delle proprietà, prospiciente su spazio aperto o su pubblica via. E' data, comunque, facoltà al Servizio Acquedotto di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà, purché questo sia in luogo accessibile per le letture e le verifiche.

3. L'installazione dei contatori è fatta in appositi pozzetti o nicchie, nell'immediata vicinanza o sul muro perimetrale della proprietà, con le seguenti caratteristiche:

- a) Dovranno essere realizzati in mattoni e cemento, a regola d'arte, con dimensioni determinate di volta in volta dal Servizio Acquedotto;
- b) Il pozzetto dovrà essere ricoperto con coperchio in ghisa e munito di apposito gancio foro che faciliti

- il sollevamento dello stesso;
- c) La nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada chiusa con sportello metallico opportunamente trattato con vernice di colore che non contrasti con luoghi che circondano, ad uno o due battenti a seconda delle dimensioni;
  - d) Non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

4. In occasione di lavori di ristrutturazione che interessino l'intero fabbricato, i contatori dovranno essere ubicati all'esterno.

5. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Acquedotto, nel caso persista l'impossibilità della lettura del contatore o per altre motivate esigenze tecniche, potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura, disponendo eventualmente una diversa ubicazione del contatore.

6. Tutte le spese relative alla nicchia e/o pozzetto, sia per la costruzione che per l'eventuale spostamento, sono a carico dell'utente, così come le eventuali spese necessarie per ulteriori opere di protezione del contatore e delle apparecchiature ad esso annesse.

7. La Giunta Comunale potrà eventualmente stabilire una diversa ripartizione delle spese.

8. Nei fabbricati condominiali con un contatore per ogni unità immobiliare, gli stessi dovranno essere posti, in accordo col Servizio Acquedotto, in un unico armadio o locale al piano terreno o nei dintorni del fabbricato, purché in ogni momento accessibile, e contraddistinti con una targhetta riportante il numero dell'interno cui l'utenza si riferisce; il locale o l'armadio dovranno essere ben aerati e sarà cura dell'Amministratore prendere le dovute precauzioni affinché le opere di presa si conservino nel tempo.

9. Il Servizio Acquedotto si riserva in ogni caso la facoltà di formulare, di volta in volta, condizioni speciali (che dovranno assumere la forma scritta) per il posizionamento dei contatori in luoghi diversi da quelli citati precedentemente.

10. In caso di rotture ai contatori esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e installati all'interno di unità abitative, rotture non imputabili a negligenza dell'utente e quindi dovute a vetustà degli stessi, la responsabilità degli eventuali danni conseguenti alla fuoriuscita d'acqua è a carico dell'utente e non del Servizio Acquedotto, in quanto l'ubicazione corretta e prioritaria dei contatori è quella esterna.

#### **Art. 34 - CUSTODIA DEI CONTATORI**

1. L'utente ha l'obbligo ed il dovere di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o le nicchie dei contatori, assumendosi le operazioni di manutenzione anche per quanto concerne il chiusino del pozzetto e lo sportello della nicchia.

2. La custodia del contatore e dei sigilli posti sullo stesso e sulle apparecchiature connesse, è affidata all'utente; la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

3. La presente norma si applica anche agli impianti già esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 35 - CONSERVAZIONE DELLA PRESA E DEL CONTATORE**

Nel caso di disdetta di utenza, se il proprietario intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore con saracinesca a monte dello stesso sigillata dal Servizio Acquedotto.

### **Art. 36 - VERIFICA SUI CONSUMI CONDOMINIALI**

1. Nei fabbricati condominiali può essere installato, a cura del Servizio Acquedotto e spese a carico del condominio stesso, un contatore generale sulla tubazione principale in arrivo, antecedente la parte condominiale:

- a) Quando siano riscontrate o supposte perdite nell'area condominiale, segnalate dagli utenti senza che gli stessi pongano rimedio;
- b) Nei condomini ove si ipotizzi l'esistenza di prese senza contratto.

2. Nel caso di consumi eccessivi rispetto alle utenze private, è fatto obbligo all'Amministratore del condominio o chi per esso di provvedere ai necessari controlli ed eventuali riparazioni sotto la sorveglianza del Servizio Acquedotto.

### **Art. 37 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE**

1. L'utente può chiedere la verifica del contatore dietro presentazione di richiesta scritta.
2. L'utente, o persona dallo stesso delegata, previo avviso scritto, dovrà assistere e firmare apposito verbale di rimozione del contatore sospetto, che verrà piombato davanti allo stesso per evitare manomissioni ed inviato ad apposita ditta omologata dal Servizio Metrico Nazionale per le prove di portata del misuratore.
3. Nel caso sia stato riscontrato un funzionamento irregolare del contatore, il consumo dell'acqua sarà valutato sulla media dei consumi dell'anno precedente disponendo, se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto. In nessun caso tale rimborso potrà essere esteso a periodi precedenti.
4. Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 e dal D.p.r. 23 agosto 1982, n.° 854 (attuazione Direttiva CEE 17 dicembre 1974 n.° 75/33/C.E.E. - G.U. n.° 216 del 17 agosto 1976) e precisamente +- 5% da Q min incluso a Q t escluso e +- 2% da Qt incluso a Q max incluso, l'utente è tenuto a rimborsare per intero le spese di verifica.

### **Art. 38 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI**

1. I contatori non possono in nessun caso essere rimossi o spostati, se non per diretta disposizione del Servizio Acquedotto e, comunque, eseguita da personale dello stesso con spese a carico dell'utente.
2. E' impegno dell'Utente comunicare qualsiasi anomalia riscontrata nell'apparecchio di misurazione. E' obbligo dell'Utente far accedere il personale incaricato all'ispezione e verifica dei contatori; in caso di inadempimenti o di opposizioni a tali verifiche il Servizio Acquedotto può sospendere l'erogazione fino a che le medesime non siano state eseguite, senza che l'Utente sia momentaneamente assolto dagli obblighi contrattuali.

### **CAPO QUINTO: SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI. Art.**

#### **39 – EROGAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO**

1. L'utente, dietro presentazione di apposita domanda presentata al Servizio Acquedotto, può richiedere l'allaccio ad uso antincendio a servizio di un edificio privato.
2. La concessione dell'utenza antincendio può essere accordata (da parte del Servizio Acquedotto), solo ed esclusivamente se il diametro della tubazione principale stradale lo consente.

3. Con la compilazione dell'apposito modulo rilasciato dagli uffici preposti al Servizio, l'utente richiedente accetta l'eventuale fornitura dell'utenza antincendio costituita, sino al limite della proprietà privata e indipendentemente dal numero e dalle caratteristiche delle bocche antincendio e più in generale della rete antincendio privata, da:
  1. In via normale da tubazione fino DN 40
  2. In via del tutto eccezionale, dopo approfondita analisi delle condizioni tecniche delle tubazioni stradali principali, da tubazione di diametro maggiore della precedente.
4. Il servizio acquedotto non assume in ogni caso responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata presenti nella tubazione di presa al momento dell'uso, e più in generale al corretto funzionamento dell'impianto antincendio privato, né per eventuali danni causati dalla fuoriuscita d'acqua dalle tubazioni antincendio site all'interno della proprietà privata. (Vasca di accumulo, impianto di pompaggio, ecc. )
5. L'utente ha diritto di usare tutta la portata disponibile dalle bocche antincendio solo nel caso di incendio e per le sole operazioni relative all'estinzione, pagando il solo canone antincendio.
6. Il canone antincendio corrisponde, per ogni bocca antincendio (idranti e/o naspi) installata nella proprietà privata, al canone di abbonamento annuo per la fornitura di m<sup>3</sup> 100 di acqua alla tariffa base vigente.
7. Tutte le opere ed i lavori necessari a dare compiute queste speciali derivazioni, in ogni caso sino al limite della proprietà privata, saranno eseguite dal Servizio Acquedotto ma a spese dell'utente richiedente; questa tubazione è considerata a tutti gli effetti una tubazione di presa singola e quindi per essa valgono le indicazioni di cui ai precedenti artt. 19 - 22.
8. Le opere ed i lavori interessanti la costruzione di dette bocche sul suolo privato, saranno eseguite dall'utente a sue spese, sotto la sorveglianza del Servizio Acquedotto.
9. È tassativamente vietato inserire qualsiasi diramazione sulle tubazioni di presa delle bocche antincendio, e nessuna modifica può essere apportata alle stesse se non con il preventivo consenso del Servizio Acquedotto, al quale è sempre riservata l'esecuzione delle modifiche che comunque saranno addebitate all'utente.
10. La valvola di ingresso della proprietà sarà sigillata aperta dal Servizio Acquedotto, in modo da mantenere sempre in pressione le tubazioni a valle della presa.
11. L'utente deve fornire lo schema di installazione e il numero delle bocche antincendio all'interno della sua proprietà, provvedendo al tempestivo aggiornamento dei dati in caso di variazione: in caso di inadempienza il S.A. ha diritto di applicare, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata e non dichiarata il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
12. Prima che l'impianto per estinzione incendi sia messo in esercizio, l'utente dovrà provarne il funzionamento alla presenza di un tecnico del Servizio Acquedotto e di uno della ditta esecutrice dello stesso; la ditta esecutrice dovrà comunque fornire sia all'utente che al Servizio Acquedotto la dichiarazione di conformità e di collaudo dell'impianto.
13. Le valvole di chiusura delle bocche antincendio all'interno della proprietà, saranno sigillate dal Servizio Acquedotto e, solo nel caso di incendio, l'utente potrà aprirle e servirsene con l'obbligo tassativo di darne immediato avviso al Servizio Acquedotto entro 24 ore.
14. Nel caso le predette valvole fossero aperte senza preavviso per qualsiasi causa, l'utente sarà passibile di una penalità calcolata in base ad un consumo teorico di 1000 mc. oltre alla tariffa base in vigore.
15. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà del Servizio Acquedotto di interrompere la fornitura e di agire in altra sede per il risarcimento dei danni.

16. Il Servizio Acquedotto si riserva comunque il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle tubazioni private per estinzione incendi e di addebitare all'utente, ai prezzi della tariffa base, l'importo dell'acqua che risulti perduta.

17. Il Servizio Acquedotto si riserva inoltre il diritto di controllare gli impianti antincendio anche nelle proprietà private, senza preavviso.

18. Lo stesso sarà manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua ad uso estinzione d'incendio nelle seguenti circostanze:

- a) In qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere un regolare servizio;
- b) In caso di sospensione dell'energia elettrica agli impianti acquedottistici a qualunque causa imputabile;
- c) In caso di rotture sulle condutture principali o di avarie sugli impianti acquedottistici;
- d) In caso di interventi urgenti, anche non programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione del flusso idrico.

19. Inoltre, tenuto conto della consistenza degli impianti nella zona, la fornitura antincendio non dovrà comunque pregiudicare in modo sostanziale la regolare erogazione delle altre normali utenze del S.A.; qualora ciò avvenisse, anche in relazione alla durata dei prelievi antincendio, è in facoltà del S.A., a suo insindacabile giudizio, intervenire per regolare opportunamente l'erogazione antincendio stessa.

20. Il servizio Acquedotto, dietro richiesta, potrà rilasciare apposita dichiarazione indicante la rilevazione della pressione statica misurata presso l'immobile oggetto della richiesta di utenza antincendio: al contrario non rilascerà alcuna attestazione circa la continuità dell'erogazione idrica.

## **TITOLO QUARTO: CONCESSIONI SPECIALI E TEMPORANEE.**

### **Art. 40 – FORNITURE SPECIALI TEMPORANEE**

1. In relazione alla disponibilità ed alla dimensione degli impianti, potranno essere concesse forniture speciali temporanee.
2. Le modalità e prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono pure per le forniture speciali temporanee, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti:
  - La durata, da computare a giorni, non potrà essere inferiore a giorni venti, in ogni caso non superiore a mesi sei;
  - La quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non potrà essere inferiore a 3 mc./giorno calcolati sulla tariffa base non domestica;

### **Art. 41 – FORNITURE SPECIALI PER CANTIERI EDILI**

1. Le forniture di acqua per cantieri edili munite di contatore potranno essere accordate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Tenendo in debita considerazione quanto riportato nel precedente art. 18, la trasformazione del tipo di fornitura idrica da cantiere ad altro uso potrà essere concessa previa attestazione di regolarità urbanistica da presentarsi con apposito modulo (allegato n.° 5).
3. Sulla richiesta di fornitura, pena la nullità della stessa, dovranno essere riportati gli estremi del permesso di costruire o della "Autorizzazione".

### **Art. 42 – CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE**

Le utenze speciali temporanee cessano alla scadenza del permesso rilasciato dal Corpo di P.M.

## **TITOLO QUINTO: NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**

### **ART. 43 - RICHIESTA DI FORNITURA**

1. Per ottenere la fornitura d'acqua l'interessato deve presentare specifica domanda, che il Servizio Acquedotto si riserva di accettare o respingere motivatamente.
2. Le utenze non domestiche sono tenute a comunicare il quantitativo annuale medio necessario e a presentare specifica domanda per l'eventuale modifica dell'entità della fornitura.
3. Effettuato l'allacciamento, la somministrazione inizierà dopo la stipulazione di specifico contratto ed il versamento degli importi richiesti (spese di allacciamento, diritti di segreteria, quota fissa e deposito cauzionale).
4. Il deposito cauzionale che il richiedente versa è in funzione del tipo di utenza; esso sarà portato in detrazione nella fattura di saldo e l'eventuale residuo sarà rimborsato. Il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di aggiornare periodicamente il valore di tale deposito.
5. Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve stipulare un nuovo contratto; il cedente deve inoltre, o personalmente o per iscritto, dichiararsi consenziente alla voltura stessa.
6. Ogni eventuale variazione di categoria o destinazione dovrà essere comunicata per iscritto ed andrà in vigore dalla prima fatturazione successiva alla comunicazione.
7. Ogni eventuale variazione al minimo impegnato per le utenze non domestiche, dovrà essere comunicata per iscritto ed andrà in vigore dopo la prima fatturazione di conguaglio successiva alla comunicazione.

### **ART. 44 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto di fornitura dell'acqua potabile è di un anno e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora l'utente non presenti disdetta scritta.

### **ART. 45 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

1. La disdetta del contratto deve essere effettuata in forma scritta. L'Utente deve consentire al soggetto erogatore il sopralluogo per la rilevazione dei consumi finali.
2. In mancanza di quanto sopra l'utente continuerà ad essere personalmente responsabile di ogni adempimento contrattuale previsto.
3. La disdetta è valida a decorrere dal giorno in cui viene presentata e il contratto si intenderà risolto col pagamento della fattura di chiusura.

### **ART. 46 – DECESSO DELL'UTENTE**

1. In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, i suoi eredi od aventi causa sono responsabili secondo le vigenti disposizioni di Legge nei confronti del Servizio Acquedotto di tutte le somme dovute da parte dell'utente deceduto.

2. Gli aventi causa di cui al comma 1) sono altresì tenuti ad avvisare entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di Legge il Servizio Acquedotto dell'avvenuto decesso ed a provvedere alla voltura del contratto ovvero alla risoluzione del rapporto mediante disdetta del medesimo.

3. In caso contrario, trascorsi sei mesi dal decesso dell'utente, il Servizio Acquedotto provvederà alla sospensione della somministrazione secondo le disposizioni previste al successivo art. 52 del presente regolamento.

#### **ART. 47 – VARIAZIONE DELL'INTESTATARIO PER DECESSO DEL TITOLARE, SEPARAZIONE E/O DIVORZIO**

In caso di variazione dell'intestatario del contratto per morte dell'utente o separazione e/o divorzio, il Servizio Acquedotto effettua la voltura senza spese per il subentrante previa presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara di essere "erede convivente" dell'intestatario nel caso di decesso o convivente dello stesso al momento della separazione.

#### **ART. 48 – FATTURAZIONE**

1. La fatturazione viene effettuata con cadenza semestrale: una fatturazione è in acconto in base alla media dei consumi effettuati nell'arco di tempo comprendente i dodici mesi precedenti, una è a saldo con conguaglio dei consumi fatturati nel semestre precedente.

2. Quando venga riscontrato che, per una qualunque causa, il contatore abbia cessato di registrare il volume d'acqua fornito, il consumo verrà presunto in base alla media dei consumi dell'anno precedente.

3. Gli utenti, indipendentemente dal consumo effettuato, dovranno corrispondere una quota fissa semestrale in base alla categoria di appartenenza. Per le utenze non domestiche, dovrà essere corrisposto il minimo impegnato e l'eventuale supero.

4. Gli utenti allacciati alla rete fognaria dovranno corrispondere il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione dovuti ai sensi dell'art. 14 della legge 05/01/1994 n.° 36 (legge Galli).

5. I corrispettivi per i servizi depurazione e fognatura sono commisurati al 100 per cento del volume d'acqua prelevato e non è ammessa nessuna prova contraria in ordine alla quantità effettiva di acqua immessa nella rete fognaria, nemmeno nel caso in cui il mancato consumo sia reso evidente dalla rottura di una condotta (art. 14 della legge 05.01.94 n.36)

6. Ai fini della fatturazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione, i soggetti allacciati alla rete fognaria che si approvvigionano di acqua presso fonti proprie, sono tenuti a dichiarare al Comune l'acqua consumata l'anno precedente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

7. Sono pure a carico esclusivo dell'Utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, Provinciali o Comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

8. La fatturazione viene effettuata in base ad una lettura annuale dei contatori e alle tariffe in vigore per l'anno di competenza.

9. Per le utenze domestiche i consumi sono fatturati in base alle diverse tariffe previste per le diverse fasce di consumo, per le utenze non domestiche i consumi eccedenti il minimo impegnato sono fatturati nelle diverse fasce di supero.

10. Per le utenze condominiali già esistenti, l'Amministratore dello stabile è tenuto a comunicare ogni variazione delle forniture in essere.

11. Gli utenti in temporanea difficoltà a pagare l'importo della fattura in un'unica soluzione possono, previa presentazione di apposita istanza, effettuare il versamento in due rate, di cui la prima da saldarsi entro la data di scadenza e la seconda entro i tre mesi successivi senza nessun aggravio di indennità di mora o interessi per ritardato pagamento

#### **ART. 49 - CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO**

1. Il quantitativo minimo impegnabile annualmente alla tariffa base per le utenze ad uso box e magazzini è di mc. 80, per le utenze ad uso attività commerciali, industriali, artigianali, orti e giardini ed idranti è di mc. 100. Le utenze ad uso orti e giardini ed idranti non sono soggette al pagamento dei corrispettivi di fognatura e depurazione.
2. E' facoltà dell'utente impegnare un quantitativo superiore purché non inferiore ad un multiplo del minimo impegnato.

#### **ART. 50 - PAGAMENTO FATTURE**

1. Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato dall'Utente entro le rispettive scadenze con le modalità stabilite dal Servizio Acquedotto.
2. Nel caso di ritardato pagamento, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della bolletta, il Servizio Acquedotto, dopo un preavviso di otto giorni può sospendere l'erogazione sino a che esso sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di Legge.
3. In ogni caso l'utente moroso dovrà corrispondere un'indennità di mora del cinque per cento ed eventuali maggiori spese di esazione.
4. Al termine di tale procedura l'Amministrazione provvederà al recupero coattivo dell'intero credito e delle spese.
5. Qualsiasi eventuale nuovo contratto al soggetto debitore non potrà essere stipulato se prima non verranno corrisposti i debiti pregressi.
6. Ove non esistessero nel territorio comunale fonti di approvvigionamento accessibili agli utenti, il Servizio Acquedotto o gli Enti Assistenziali preposti dovranno assicurare all'Utente una quota d'acqua pro-capite giornaliera necessaria per gli usi di sopravvivenza in senso alimentare e per le indispensabili abluzioni igieniche.
7. Eventuali contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o ridurre il pagamento di quanto fatturato e dovranno essere presentate con lettera raccomandata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

#### **ART. 51 - RILIEVO CONSUMI**

1. La lettura dei contatori verrà effettuata almeno con periodicità annuale.
2. In caso di contatore inaccessibile il personale tecnico qualificato, al momento della lettura, lascerà una cartolina di autolettura che sarà cura dell'Utente recapitare per tempo al Servizio Acquedotto, al fine di consentire l'effettuazione del conguaglio annuale.
3. In caso di mancata lettura non si provvederà al conguaglio.

4. Qualora l'impossibilità di lettura degli impianti perduri nonostante specifico avviso scritto all'utente, il Servizio Acquedotto si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute, fatto salvo quanto previsto all'art. 34.

5. E' impegno dell'Utente comunicare qualsiasi anomalia riscontrata nell'apparecchio di misurazione. E' obbligo dell'Utente far accedere il personale incaricato all'ispezione e verifica dei contatori; in caso di inadempimenti o di opposizioni a tali verifiche il Servizio Acquedotto può sospendere l'erogazione fino a che le medesime non siano state eseguite, senza che l'Utente sia momentaneamente assolto dagli obblighi contrattuali.

## **Art. 52 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Servizio Acquedotto si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile:
  - a) Quando specificamente previsto dal presente regolamento.
  - b) Quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Servizio Acquedotto e l'utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni dello stesso;
  - c) Quando non venga regolarmente pagata la fattura, ai sensi del precedente art. 50;
  - d) Quando venga impedito l'accesso al personale del Servizio Acquedotto per la lettura del misuratore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni, o quando risulti impossibile la lettura, ai sensi del prec. Art.51;
  - e) Qualora la fornitura avvenga relativamente ad immobili non in regola con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità;
  - f) Quando vengano manomessi i sigilli del misuratore;
  - g) In ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento o previsto da norme di Legge;
  - h) Decesso del titolare del contratto di somministrazione senza che un erede ne abbia dato comunicazione al Servizio Acquedotto di cui all'art. 46 del presente regolamento.
2. Le spese di sospensione e riattivazione sono a carico dell'utente che deve pagare i relativi costi e risarcire gli eventuali danni.
3. In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivati dalla sospensione dell'erogazione.
4. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C, in caso di inadempienza anche parziale agli artt. contemplati nei Titoli 3°, 4°, 5° del presente Regolamento, od in caso di prelievo fraudolento. Se il Servizio Acquedotto si avvale della facoltà di risolvere il contratto, l'utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.

## **TITOLO SESTO: SANZIONI**

### **Art. 53 – PRELIEVI ABUSIVI – SPOSTAMENTI/MANOVRE NON AUTORIZZATI**

1. PRELIEVI ABUSIVI. Il prelievo di acqua senza regolare contratto di fornitura o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato e perseguito a norma di legge e del presente regolamento. Se il prelievo indebito è effettuato senza contratto di fornitura, usufruendo di un'utenza disdetta oppure chiusa con l'apposizione di sigilli, sarà applicata una sanzione di € 260,00. Per altre forme di prelievo abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la sanzione sarà applicata in misura di € 105,00. In ogni caso, oltre alla sanzione dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua presunto determinato insindacabilmente dal Servizio Acquedotto.

2. SPOSTAMENTI/MANOVRE NON AUTORIZZATI. E' vietato lo spostamento non autorizzato del contatore, per il quale sarà applicata una sanzione di € 260,00: fanno eccezione i casi urgenti ed indifferibili, da denunciare e documentare entro 24 ore dell'accaduto in forma scritta al Servizio Acquedotto. In caso di manomissione dei sigilli del contatore, dei sigilli e/o della saracinesca a monte dello stesso nonché della saracinesca stradale sarà applicata una sanzione di € 260,00.

#### **Art. 54 – CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI**

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono verbalizzate dal personale tecnico del Servizio Acquedotto, il quale potrà richiedere l'ausilio della Polizia Municipale.
2. Ogni infrazione dà diritto al Servizio Acquedotto di procedere alla sospensione della fornitura.

#### **Art. 55 – NORME PENALI**

Le contravvenzioni alle norme e disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quelle di cui al precedente art. 53, sono disciplinate dalla Legge.

#### **Art. 56 – APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE**

Per quanto non previsto e contemplato dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

#### **Art. 57 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia fra il Servizio Acquedotto e l'utente è competente esclusivamente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune stesso.

### **TITOLO SETTIMO: NORME TRANSITORIE E FINALI PER IL REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE**

#### **Art. 58 – USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'**

È riconosciuta al Sindaco o ad altra Autorità competente la potestà di usare le prese d'acqua private in caso di calamità pubbliche o di incendi.

Il quantitativo d'acqua utilizzato a tale uso sarà detratto dal consumo totale risultante in carico all'utente.

#### **Art. 59 – CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO**

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà il Servizio Acquedotto, caso per caso.

#### **Art. 60 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti e per il Servizio Acquedotto.

Esso dovrà intendersi come parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente può richiedere copia del Regolamento all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Con l'approvazione del presente regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline in materia anteriormente previste in contrasto col presente Regolamento.

### **Art. 61 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO**

1. Il Comune di Finale Ligure si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante: avviso all'albo pretorio del Comune, avviso sul sito internet del Comune, avviso sulla prima bolletta successiva alla esecutività delle modifiche.

2. Nel caso in cui l'utente non receda dal proprio contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva con la quale è stato avvisato delle modifiche, le stesse si intendono tacitamente approvate.

### **Art. 62 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.° 116 del 02.06.1999;
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n.° 232 del 15.12.1999;
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n.° 13 del 09.02.2000;
- Istituzione Regolamento Servizio Idrico Integrato – Delibera di Consiglio Comunale n.° 48 del 05.07.2002;
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 46 del 29.07.2003;
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 15 del 04.05.2006;
- Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.° 23 del 25.03.2010